



MAGGIO 2017

LE SCADENZE

☐ 16/05/2017

- Termine per il versamento della liquidazione IVA del primo trimestre 2017 (soggetti IVA trimestrali)
- Termine per il versamento della liquidazione IVA del mese di aprile 2017 (soggetti IVA mensili)
- Termine per il versamento delle ritenute (fiscali e previdenziali) del mese di aprile 2017.

☐ 31/05/2017

- Termine di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre.
- Responso di Equitalia alla richiesta di definizione agevolata delle cartelle.

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relative al mese di maggio 2017 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Scadenzario/Scadenzario+esteso/>

IL TEMA DEL MESE

La Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

In riferimento alle modifiche apportate dal legislatore all'articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010, i contribuenti IVA (mensili e trimestrali) devono inviare telematicamente il modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

La Comunicazione interessa le operazioni effettuate a partire dalla data del 1 gennaio 2017.

Di seguito illustriamo, in sintesi, le nuove modalità di compilazione e di trasmissione telematica del modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

1. PREMESSA

A partire da quest'anno, il legislatore ha modificato la modalità di comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA.

Novità

Infatti, secondo quanto previsto dal novellato articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (così come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225), a decorrere dall'anno d'imposta 2017, i soggetti passivi IVA (che effettuano le liquidazioni dell'imposta sia su base mensile che su base trimestrale) sono tenuti a comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni IVA periodiche effettuate.

Nello specifico, la Comunicazione delle liquidazione periodiche IVA deve essere inviata entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (ad eccezione del 2° trimestre per il quale il termine della presentazione scade il 16 settembre di ciascun anno).

Pertanto, la prima scadenza di presentazione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, relativa al 1° trimestre 2017, è fissata alla data del 31 maggio 2017.

Aspetti generali

Con il Provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della Comunicazione, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

2. I SOGGETTI

Soggetti obbligati La Comunicazione deve essere presentata:

- **da tutti i soggetti passivi IVA;**
- **anche se dalla liquidazione risulta un'eccedenza a credito.**

Soggetti esonerati Viceversa, sono esonerati dalla presentazione delle Comunicazione i soggetti passivi IVA:

- 1) non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- 2) non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tabella riassuntiva dei soggetti obbligati ed esonerati

SOGGETTI OBBLIGATI	SOGGETTI ESONERATI
<ul style="list-style-type: none"> ● Tutti i soggetti passivi IVA (ossia tutti coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione ex artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72); ● anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. 	Tra i soggetti esonerati dalla presentazione della comunicazione rientrano coloro che: <ul style="list-style-type: none"> ● hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA; ● sono contribuenti in regime dei "minimi" o in regime "forfetario"; ● sono in regime speciale ex Legge n. 389/1991; ● sono produttori agricoli in regime di esonero (ex art. 34, c. 6, del D.P.R. n. 633/72).

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA interessa le operazioni effettuate a partire dalla data del 1 gennaio 2017.

Modalità di invio della Comunicazione

Il modello di Comunicazione deve essere presentato:

- esclusivamente in via telematica;
- direttamente dal contribuente, ovvero attraverso un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare (salvo che per i dati relativi al secondo trimestre, per il quale il termine è il 16 settembre di ciascun anno).

Nella seguente tabella riepiloghiamo i termini di versamento della comunicazione IVA.

Termini di presentazione della Comunicazione

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		
Termine di invio per il 2017	Liquidazioni IVA mensili	Liquidazioni IVA trimestrali
31/05/2017	Gennaio, Febbraio, Marzo	1° Trimestre
18/09/2017	Aprile, Maggio, Giugno	2° Trimestre
30/11/2017	Luglio, Agosto, Settembre	3° Trimestre
28/02/2018	Ottobre, Novembre, Dicembre	4° Trimestre

4. SANZIONI

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 2.000.

Riduzione della sanzione

La sanzione è ridotta alla metà (compresa tra € 250 e € 1.000) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, il soggetto passivo IVA, alternativamente:

- trasmetta la Comunicazione prima non presentata;
- effettui la trasmissione corretta dei dati della Comunicazione in precedenza errati.

5. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE

Elementi del modello di Comunicazione

Il modello per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA si compone dei seguenti elementi:

- 1) **FRONTESPIZIO:** in cui devono essere riportati i dati relativi al soggetto passivo e quelli del dichiarante;
- 2) **QUADRO VP:** in cui devono essere riportati i dati relativi alla liquidazione IVA del mese ovvero del trimestre di riferimento.

FRONTESPIZIO
DATI GENERALI – SEZIONE I

 CODICE FISCALE

DATI GENERALI	Anno di imposta	<input type="text"/>
	- CONTRIBUENTE -	
	Partita IVA	<input type="text"/>
	Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)	<input type="text"/>
	Ultimo mese	<input type="text"/>
	Liquidazione del gruppo	<input type="text"/>
- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -		
Codice fiscale	<input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>
Codice fiscale società dichiarante	<input type="text"/>	

RIQUADRO	CAMPO	COSA INSERIRE
	ANNO DI IMPOSTA	Indicare l'anno solare a cui si riferisce la Comunicazione.
	PARTITA IVA	Indicare il numero di P. IVA del soggetto d'imposta.
	PARTITA IVA DELLA CONTROLLANTE (liquidazione IVA di gruppo)	Se la Comunicazione è presentata da parte di un ente o società commerciale che si è avvalsa nel trimestre della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo deve essere indicata la partita IVA dell'ente o società controllante (anche nella Comunicazione presentata da quest'ultimo soggetto per la propria posizione individuale). Il campo va compilato anche nel caso in cui l'ente o la società con liquidazioni periodiche mensili sia fuoriuscito dalla liquidazione IVA di gruppo nel secondo o terzo mese del trimestre.
CONTRIBUENTE		

	ULTIMO MESE	Da compilare in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.
	LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO	Barrare la casella nel caso in cui la Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.
DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL DICHIARANTE (OVVERO COLUI CHE SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE) È UN SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRIBUENTE CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE	CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE	Indicare il C.F. del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.
	CODICE CARICA DEL DICHIARANTE	Indicare il codice carica del dichiarante desumibile dalla tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.
	CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE	Se il dichiarante è una società che presenta la Comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il presente campo indicando il codice carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente (ad es. la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, la società che indica il codice di carica "9" in qualità di beneficiaria di società scissa o incorporante di società incorporata, ovvero la società che presenta la Comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente).

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE – SEZIONE II

FIRMA

Nel campo indicato deve essere apposta la **firma** del contribuente o del dichiarante (se diverso dal contribuente).

La mancata sottoscrizione della Comunicazione porta alla **nullità** della stessa che può essere sanata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA – SEZIONE III

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all’incaricato

Codice fiscale dell’incaricato

Impegno alla presentazione

Data dell’impegno giorno mese anno

FIRMA DELL’INCARICATO

In questo riquadro devono essere inseriti i dati relativi all’impegno telematico assunti dall’intermediario che indicherà:

- il proprio codice fiscale;
- il numero di iscrizione all’albo (nel caso di CAF);
- la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la Comunicazione;
- la propria firma.

Si faccia attenzione al campo “Impegno alla presentazione”:

CAMPO	COSA INSERIRE
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE	Deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> • il codice “1” se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente e quindi l’intermediario assume solo l’impegno alla trasmissione; • il codice “2” se la Comunicazione è stata predisposta dall’intermediario.

Trasmissione effettuata dall’intermediario abilitato

Nel caso in cui la trasmissione della Comunicazione venga effettuata dall’intermediario, quest’ultimo è tenuto a rilasciare al contribuente:

- una copia del modello trasmesso;
- una copia della ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate (che costituisce prova dell’avvenuta presentazione).

trimestre solare, devono essere compilate entrambe le predette colonne (si rinvia alle indicazioni fornite dalle “Istruzioni per la compilazione”, punto B) del paragrafo “Contribuenti con contabilità separate”).

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

Gli importi da riportare, tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/72, devono essere indicati al centesimo di €.

La seconda cifra decimale deve essere arrotondata seguendo questo criterio:

- se la terza cifra è compresa tra 0 e 4: si arrotonda per difetto (es. importo di € 139,58217 diventa pari a € 139,58);
- se la terza cifra è uguale o superiore a 5: si arrotonda per eccesso (es. importo di € 139,58954 diventa pari a € 139,59).

RIGO VP2- TOTALE OPERAZIONI ATTIVE

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA	VP2 Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
---------------------------	--	--

Nel rigo VP2 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento (contabilizzate nel registro delle fatture emesse o corrispettivi o comunque soggette a registrazione), comprese le operazioni:

- ad esigibilità differita;
- rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.);
- non soggette per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, comma 6-bis;
- per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Sono escluse le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa degli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/72. Viceversa, devono essere indicate le operazioni esenti previste dall’articolo 10, nn. 11, 18 e 19, del D.P.R. n. 633/72, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.

RIGO VP3 - TOTALE OPERAZIONI PASSIVE

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell’IVA)	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
DEBITI	CREDITI

Nel rigo VP3 deve essere indicato l’ammontare complessivo al netto dell’IVA delle operazioni contabilizzate sul registro degli acquisti (ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi):

- degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione;
- degli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile;
- degli acquisti intracomunitari non imponibili.

Inoltre, l'imposta relativa a particolari tipologie dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. articolo 74, primo comma, lettera e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa:

- nell'IVA esigibile: in corrispondenza del rigo VP4;
- nell'IVA detratta: in corrispondenza del rigo VP5.

RIGO VP4 – IVA ESIGIBILE

VP4 IVA esigibile		DEBITI	CREDITI

Nel rigo VP4 deve essere indicato l'ammontare dell'IVA a debito, in relazione alle operazioni:

- effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità;
- effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

RIGO VP5 – IVA DETRATTA

VP5 IVA detratta		DEBITI	CREDITI

Nel rigo VP5 deve essere indicato l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati:

- per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento;
- relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

Viceversa, il relativo imponibile non deve essere riportato in corrispondenza del rigo VP3, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

Inoltre, i **contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta, ovvero, detraibile** (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono:

- indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza;

- nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

RIGO VP6 – IVA DOVUTA O A CREDITO

Nel rigo VP6 deve essere indicato:

- **nella “colonna 1”**: l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui risulti positiva;

VP6	IVA dovuta	1	o a credito	2
-----	------------	---	-------------	---

- **nella “colonna 2”**: l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui risulti negativa.

VP6	IVA dovuta	1	o a credito	2
-----	------------	---	-------------	---

RIGO VP7 – DEBITO PERIODO PRECEDENTE NON SUPERIORE A € 25,82

VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	
-----	--	--

Nel rigo VP7 deve essere indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82.

RIGO VP8 – CREDITO PERIODO PRECEDENTE

VP8	Credito periodo precedente	
-----	----------------------------	--

Nel rigo VP8 deve essere indicato l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (non bisogna considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per il periodo di riferimento (VP1).

Esempio

Il Sig. X, con liquidazione trimestrale, liquida l'IVA relativa al 1° trimestre 2017 che risulta a credito per € 1.700. Successivamente, procede a calcolare la liquidazione IVA del 2° trimestre 2017 considerando i seguenti dati:

- IVA a debito: € 4.000;
- IVA a credito: € 3.000;
- Totale IVA a debito: € 1.000.

Tenuto conto che nel 1° trimestre il Sig. X risultava a credito IVA, non dovrà quindi versare nulla (sarà a credito di € 700).

Pertanto, nella comunicazione periodica del 2° trimestre 2017, occorrerà esporre i seguenti dati:

RIGO	IMPOSTA	IMPORTO
VP4	IVA ESIGIBILE	4.000
VP5	IVA DETRATTA	3.000
VP6	IVA DOVUTA	1.000
VP8	CREDITO DEL I TRIMESTRE	1.700
VP14	IVA A CREDITO	700

RIGO VP9 – CREDITO ANNO PRECEDENTE


Nel rigo VP9 deve essere indicato:

- l'ammontare del credito IVA compensabile (ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997) che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente;
- al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Inoltre, qualora il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato), è necessario:

- compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione;
- riportare l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno (-).

Nel presente rigo occorre altresì indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica.

Da ultimo si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per il periodo di riferimento (VP1).

RIGO VP10 – VERSAMENTI AUTO UE

VP10	Versamenti auto UE	<input type="text"/>
------	--------------------	----------------------

Nel rigo VP10 deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario (effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007).

In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.

RIGO VP11 – CREDITI D'IMPOSTA

VP11	Crediti d'imposta	<input type="text"/>
------	-------------------	----------------------

Nel rigo VP11 deve essere indicato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.

RIGO VP12 – INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	<input type="text"/>
------	---	----------------------

Nel rigo VP12 deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti (pari all'1%) calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, relativamente alla liquidazione del trimestre.

Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali previsti dall'articolo 7, relativamente al 4° trimestre (si rinvia alle Istruzioni per la compilazione, paragrafo "Contribuenti con liquidazioni trimestrali").

RIGO VP13 – ACCONTO DOVUTO

VP13	Acconto dovuto	<input type="text"/>
------	----------------	----------------------

Nel rigo VP13 deve essere indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al

versamento dell'acconto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 405/1990, e successive modificazioni.

Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a € 103,29, il versamento non deve essere effettuato e nel rigo non va indicato alcun importo.

Si evidenzia che, nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.

RIGO VP14 – IVA DA VERSARE O A CREDITO

VP14	IVA da versare	1		o a credito	2
------	----------------	---	--	-------------	---

CAMPO	COSA INSERIRE	FORMULA
Colonna 1	INDICARE L'IMPORTO DELL'IVA DA VERSARE, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.	IMPORTO PARI AL RISULTATO DELLA SEGUENTE FORMULA, SE POSITIVO: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13).
Colonna 2	INDICARE L'IMPORTO DELL'IVA A CREDITO, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.	IMPORTO PARI AL RISULTATO DELLA SEGUENTE FORMULA, SE POSITIVO: (VP6, col. 1 + VP7 + VP12) – (VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13).

Il rigo VP14 non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali previsti dall'articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999, relativamente al 4° trimestre.

6. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI TRASMESSI

Il provvedimento n. 58793/2017 ha anche stabilito le modalità di accesso ai dati trasmessi. Quest'ultimi potranno essere consultati dal contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, i dati trasmessi potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria ai fini del controllo.

Nel cassetto fiscale saranno inoltre disponibili le informazioni relative alle incoerenze tra i versamenti dell'imposta effettuati rispetto all'importo da versare indicato nella

comunicazione dei risultati delle liquidazioni periodiche, così come prescritto all'articolo 21-bis, comma 5, del D.L. 78/2010.

Quest'ultima norma dispone, infatti, che qualora dall'attività di verifica dell'Amministrazione Finanziaria dovesse emergere un risultato difforme da quello indicato nelle comunicazioni trasmesse, l'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente di tale discrepanza.

Ricevuta questa comunicazione, il contribuente potrà scegliere di fornire i chiarimenti necessari, segnalando eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure potrà versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (in tal senso, circolare AIDC – sezione di Milano – 19/04/2017 n. 8).